

Allegato “C” al n. 33839/16759 di Repertorio

**STATUTO
DELLA
“FONDAZIONE MARIA LETIZIA VERGA ENTE DEL TERZO SETTORE”**

**Articolo 1
Denominazione**

1.1 È costituita per trasformazione dell’Associazione “COMITATO MARIA LETIZIA VERGA ODV”, la Fondazione denominata

“Fondazione Maria Letizia Verga Ente del Terzo Settore”

o per brevità **“Fondazione Maria Letizia Verga ETS”**.

Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La Fondazione indica gli estremi dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

**Articolo 2
Sede**

2.1 La Fondazione ha sede legale in **Monza**.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione senza che ciò costituisca modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente nelle forme e nei tempi previsti dalla legge.

2.2 Uffici anche di rappresentanza potranno essere istituiti, sia in Italia che all’estero, per svolgere, in via non prevalente, e nel rispetto delle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

**Articolo 3
Scopo e attività**

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro nemmeno indiretto, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs. 117/2017 di cui al successivo art. 3.2. In particolare, la Fondazione ha per finalità il miglioramento della qualità complessiva della vita del bambino e ragazzo affetto da malattie ematoncologiche e malattie ad alta complessità terapeutica metaboliche e genetiche, di seguito, per brevità anche definiti *“Pazienti”*.

3.2 La Fondazione persegue le finalità di cui al presente articolo attraverso la realizzazione in via prevalente dei seguenti ambiti di attività di interesse generale:

- **attività di interventi e servizi sociali richiamate dall’articolo 5, c 1, lettera a) del D. Lgs. 117/17:**
 - supporto psicologico, logistico e sociale ai minori affetti da patologie ematoncologiche, metaboliche e genetiche e alle loro famiglie;
 - realizzazione e manutenzione di spazi ed attrezzature idonei a supportare la regolare frequenza alla scuola dell’obbligo da parte dei minori ricoverati e in cura;
- **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative richiamate dall’articolo 5, c 1, lettera i) del D. Lgs. 117/17:**

- organizzazione di attività educative, culturali e sportive rivolte ai minori ricoverati e in cura anche attraverso la realizzazione e manutenzione di idonee strutture;
- **attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 117/17**
 - sostegno, attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con istituti pubblici e privati, di progetti di ricerca scientifica e sanitaria finalizzati alla cura delle patologie ematoncologiche, metaboliche e genetiche dell’infanzia.
- **realizzazione e gestione di alloggi sociali, e di ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali e sanitari richiamate dall’articolo 5, c 1, lettera q) del D. Lgs. 117/17 a favore dei minori affetti da patologie ematoncologiche, metaboliche e genetiche e alle loro famiglie.**
- **attività di beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera u) del D. Lgs. 117/17:**
 - sostegno economico di pazienti affetti da patologie ematoncologiche, metaboliche e genetiche e delle loro famiglie in relazione alle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) del Codice del terzo settore;
 - sostegno di progetti volti alla diffusione delle migliori pratiche di cura delle patologie ematoncologiche dell’infanzia in Paesi svantaggiati in relazione alle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera n) del Codice del terzo settore;
 - sostegno dell’attività di aggiornamento professionale di medici, infermieri e personale in genere in forza presso istituti pubblici e/o privati per la cura delle patologie ematoncologiche, metaboliche e genetiche infantili, anche attraverso il sostenimento diretto dei costi per la partecipazione a corsi di formazione, convegni, ecc., sia in Italia che all’estero in relazione alle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d, g e h) del Codice del terzo settore;
 - sostegno, attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con istituti pubblici e/o privati per la cura delle patologie ematoncologiche, metaboliche e genetiche dell’infanzia, di progetti volti al raggiungimento dei più alti standard di cura ed assistenza al fine di garantire le migliori possibilità di guarigione con la migliore qualità della vita per i piccoli pazienti e le loro famiglie in relazione alle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) del Codice del terzo settore;
 - sostegno ai giovani medici specializzandi in pediatria attraverso il finanziamento di borse di studio di specializzazione in accordo con gli istituti universitari di riferimento in relazione alle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g) del Codice del terzo settore;

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.3 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguitamento dei propri scopi. In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare, realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;
- e) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguitamento degli scopi della Fondazione.

Articolo 4 **Volontari**

4.1 La Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

4.2 I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

4.3 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

4.4 La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 5 **Patrimonio e mezzi di finanziamento**

5.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) dai beni immobili acquistati dalla Fondazione;
- c) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- d) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione e ogni altra riserva vincolata per decisione di terzi o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

5.2 La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le erogazioni liberali, i legati, le eredità e i contributi pubblici e privati;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse ai sensi all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- e) dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- f) ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 6

I Partecipanti

6.1 Possono divenire Partecipanti, nominati tali dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, le persone fisiche appartenenti alle categorie dei

- (i) genitori dei Pazienti;
- (ii) soggetti che sono stati in passato Pazienti, per brevità anche definiti “*Ex Pazienti*”;
- (iii) volontari di cui al precedente articolo 4

che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’apporto al patrimonio della Fondazione di beni materiali o immateriali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

6.2. La qualità di Partecipante si perde per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione:

- per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto;
- inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti dovuti;
- condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione o con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- interdizione, inabilitazione o condanna con sentenza passata in giudicato ad una pena restrittiva della libertà personale;

6.3. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 7

Organi

7.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vice Presidente;
- c) l’Organo di Controllo;
- d) l’Assemblea dei Partecipanti;
- e) il Comitato degli Ambassador.

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione

8.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo “**Consiglio**”) composto da nove membri, incluso il Presidente. Il Consiglio è nominato inizialmente nella delibera di trasformazione ed è composto come segue:

- a) è membro di diritto a vita Giovanni Verga e successivamente il successore designato dal medesimo ai sensi del successivo comma 8.7;
- b) sono membri di diritto il Direttore *pro tempore* della Clinica Pediatrica e il Direttore Scientifico *pro tempore* della Fondazione Tettamanti;
- c) un membro è direttamente nominato da Giovanni Verga e in seguito dal successore designato dal medesimo ai sensi del successivo comma 8.6;
- d) i restanti membri sono nominati dal Consiglio uscente, anche sulla base delle candidature proposte dal Comitato Nomine di cui al successivo articolo 8.9.

8.2 Devono appartenere alle categorie di cui al precedente articolo 6.1 almeno due

membri del Consiglio di Amministrazione nominati ai sensi della lettera d) del precedente articolo 8.1.

8.3 I membri del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente comma 1 lett. c) e d), restano in carica 4 (quattro) esercizi, ossia sino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio dalla loro nomina, e possono essere riconfermati per un ulteriore mandato.

8.4 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso del consigliere nominato ai sensi del precedente comma 1 lett. c), Giovanni Verga o il successore designato dal medesimo ai sensi del successivo comma 8.7 provvederanno a nominare un nuovo componente in sua sostituzione che resterà in carica sino alla scadenza del mandato del membro sostituito.

8.5 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere nominato ai sensi del precedente comma 1 lett. d), il Consiglio coopterà un nuovo componente in sua sostituzione che resterà in carica sino alla scadenza del mandato del membro sostituito.

8.6 In caso di rinuncia della carica di consigliere da parte di ciascuno dei membri di cui al precedente comma 1 lett. b) ovvero in caso di loro dimissioni nel corso del mandato, il Consiglio di amministrazione in carica dovrà nominare un nuovo componente in sua sostituzione che resterà in carica sino alla scadenza del mandato dei consiglieri nominati ai sensi del precedente comma 1, lett. c) e d).

8.7 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso del membro a vita di cui al precedente articolo 1 lett. a), lo stesso potrà designare la persona destinata a sostituirlo nel tempo nella sua posizione per tutte le prerogative a lui attribuite dal presente statuto, ivi compresa questa prerogativa. Qualora venga meno il membro a vita senza che lo stesso abbia designato la persona destinata a sostituirlo il Consiglio di amministrazione in carica dovrà nominare un nuovo componente in sua sostituzione che resterà in carica sino alla scadenza del mandato dei consiglieri nominati ai sensi del precedente comma 1, lett. c) e d).

8.8 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

8.9 Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

8.10 Tutti i membri del Consiglio di cui alla precedente lett. d) costituiscono il Comitato Nomine. Al Comitato Nomine compete l'istruttoria ai fini dell'individuazione dei candidati per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di cui alla lett. d), anche in caso di eventuale cooptazione. Il Comitato Nomine è presieduto dal suo componente più anziano che lo convoca tempestivamente allorquando si debba procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione o alla cooptazione di un membro del Consiglio. Il presidente convoca il Comitato Nomine per sottoporre le candidature segnalate dai membri degli organi della Fondazione, corredate da idonea documentazione sulle caratteristiche professionali e personali dei candidati. Il Comitato Nomine, svolta la propria istruttoria, esprime un parere su una rosa di candidature che viene trasmessa al Presidente del Consiglio, almeno sette giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione che deve procedere alla nomina o alla cooptazione.

Articolo 9

Competenze del Consiglio di Amministrazione

9.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- b) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- c) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo, quello preventivo ed eventualmente il bilancio sociale;
- d) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- e) può nominare un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- f) conferisce incarichi professionali;
- g) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- h) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- i) nomina l'Organo di Controllo;
- j) nomina i Partecipanti;
- k) nomina il Direttore Generale;
- l) nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il Presidente e il Vice Presidente;
- m) può nominare i membri del Comitato degli Ambassador;
- n) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- o) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- p) delibera le modifiche allo statuto e sulle operazioni straordinarie;
- q) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- r) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
- s) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

9.2 Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri e funzioni ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Articolo 10

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

10.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

10.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta

elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

10.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo.

10.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

10.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Direttore Generale della Fondazione, se nominato o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

10.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 11

Presidente – Vice Presidente

11.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

11.2 Nei casi di urgenza il Presidente può compiere qualsiasi atto di ordinaria amministrazione che reputi opportuno nell'interesse della Fondazione, sottponendolo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

11.3 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

11.4 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli dal presente statuto, spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

Articolo 12

Assemblea dei Partecipanti

12.1. L'Assemblea è costituita dai Partecipanti nominati ai sensi del precedente articolo 6.

12.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione ogni volta che lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno due membri del Consiglio di Amministrazione stesso o l'Organo di Controllo, e in ogni caso almeno una volta l'anno, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a tutti gli aventi diritto all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato alla Fondazione, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

12.3. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Ogni Partecipante può farsi rappresentare da un altro Partecipante mediante delega scritta e ha diritto a un voto. Ogni Partecipante non può ricevere più di tre deleghe. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e, in sua assenza, da un altro componente del Consiglio di Amministrazione da questi delegato.

12.4. L'Assemblea esprime pareri non vincolanti sull'attività della Fondazione.

12.5 Alle riunioni dell'Assemblea possono prendere parte, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione.

12.6. Il verbale delle riunioni è redatto dal segretario della riunione che lo firma unitamente al Presidente. L'Assemblea cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

12.7 Non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 13

Comitato degli Ambassador

13.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Comitato degli Ambassador, composto da 5 a 10 membri proposti dal Presidente e scelti tra genitori di Pazienti, Ex Pazienti, Volontari o tra soggetti di alto profilo e competenza nell'ambito delle finalità e attività della Fondazione, che restano in carica per la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

13.2 Il Comitato ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio di Amministrazione. In particolare:

- sottopone al Consiglio progetti ed iniziative per l'attività della Fondazione.
- esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- esprime pareri non vincolanti sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione;
- organizza e partecipa a eventi e iniziative anche di raccolta fondi promuovendo l'attività e l'immagine della Fondazione previa delibera del Consigli che ne determina compiti e funzioni.

13.3 Il Comitato nomina al proprio interno un coordinatore che resta in carica per [●]. Il Coordinatore convoca il Comitato ogni volta lo ritenga opportuno ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.

Alle riunioni del Comitato si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del presente statuto in quanto compatibili. Non si applica quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. 117/2017.

13.4 Il Comitato cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

Articolo 14

Organo di Controllo

14.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione che lo nomina. Il primo Organo di Controllo è nominato nell'atto costitutivo.

14.2 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per quattro esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati per non più di due mandati.

14.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

14.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

14.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

14.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

14.8 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applica quanto previsto dall'art. 9 in quanto compatibile.

14.9 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 15

Direttore Generale

15.1 Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

15.2 Il Direttore Generale esercita tutte le funzioni connesse all'organizzazione ed alla gestione della Fondazione. Possono inoltre essere delegate al Direttore Generale ulteriori poteri o funzioni finalizzate all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione delle attività della Fondazione.

15.3 Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e redige e sottoscrive con il Presidente i relativi, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio nei limiti dei

poteri a lui conferiti.

Compensi per le Cariche sociali

16.1 Le cariche sociali sono gratuite ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo, di eventuali consiglieri delegati a cui possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

16.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 17

Esercizio Finanziario - Bilancio – divieto di ripartizione

17.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

17.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

17.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 18

Scioglimento

18.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

18.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 19

Norme applicabili

19.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, il D.Lgs. 117/2017

e le altre norme di legge in materia.

F.to: Monica De Paoli